

Cronoprogramma operativo del decreto ingiuntivo

IL RECUPERO CREDITI SU DECRETO INGIUNTIVO GUIDA BREVE CRONOLOGIA OPERATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO

Cosa fare quando un credito diventa un insoluto? Se non è mai stato fatto alcun sollecito al pagamento, e comunque se non vi è timore di pericolo nell'attesa, si provvede ad inviare al debitore, a mezzo con raccomandata A.R., un'intimazione a pagare con l'avviso che se entro 15 giorni non vi sarà il saldo si procederà a chiedere tutela giudiziale dei propri diritti. Qualora non vi sia stato l'adempimento del debitore, si redige il ricorso per decreto ingiuntivo e prepara il fascicolo monitorio con la nota di iscrizione a ruolo, copia dei documenti di supporto e la nota spese. Non appena sarà predisposto il tutto si provvede a depositarlo presso la cancelleria civile del Giudice competente. Il decreto deve essere emesso entro 30 giorni dalla data del deposito, ma si può verificare presso la cancelleria già dopo 10/15 giorni se è avvenuta l'emissione o, talvolta, se è stata chiesta da parte del giudice una qualche integrazione documentale: non appena è emesso il decreto ingiuntivo si provvede a richiedere almeno 2 copie autentiche, o il numero maggiore dato dalla molteplicità delle parti debentrici in solido più una copia per l'originale della relata di notifica. Al momento della richiesta delle copie si consegnano le marche da bollo necessarie la cui entità varia in ragione del numero di pagine dell'atto da copiare. Decorsi almeno 3 giorni di tempo, si provvede a ritirare le copie conformi in cancelleria. Si redige la relata di notifica e la si unisce all'atto allegandola alla fine dello stesso. Si chiede la notifica delle copie del decreto ingiuntivo presso l'Ufficio Notifiche e Protesti del circondario chiedendone l'epistamento come atto urgente - pur se a prezzo maggiorato - poiché il decreto perde di validità se non notificato entro 60 giorni dall'emissione. Ove l'avvocato in mandato sia munito di apposita autorizzazione, lo stesso chiede direttamente la notifica a mezzo posta caricando l'atto nel proprio apposito registro. Dopo il ricevimento della cartolina attestante l'avvenuta notifica si attende vi sia il decorso del termine concesso dal Giudice per il pagamento, di solito esso è di 40 giorni. Qualora il debitore ingiunto proponga opposizione nei detti 40 giorni (o diverso termine concesso) dalla ricezione del decreto ingiuntivo (e ciò notificando atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo o, per le cause di lavoro, deposito ricorso in opposizione), si provvede a predisporre apposita comparsa di costituzione di risposta per rappresentare la propria difesa nella seguente causa ordinaria: in tale frangente si può comunque chiedere che il decreto sia munito di provvisoria esecutorietà nei casi in cui manchi la prova scritta dell'opposizione o la causa non sia di facile e pronta soluzione. Una volta trascorso il termine di 40 giorni (o altro che sia concesso) dalla notifica del decreto ingiuntivo senza opposizione del debitore ingiunto, si provvede a richiedere che il decreto ingiuntivo originale sia dichiarato definitivo e che sia apposta la formula esecutiva sulla copia notificata. Si può chiedere che l'apposizione della formula esecutiva avvenga prima della registrazione fiscale del decreto definitivo. Dopo 2/3 settimane dalla richiesta di formula esecutiva, previo rilascio da parte della cancelleria del numero di repertorio del decreto ingiuntivo ai fini della liquidazione della Tassa di registro, si deve versare a mezzo F23 l'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate; l'imposta di registro deve essere pagata o presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito di propria scelta utilizzando il detto modello F23 appositamente compilato. Successivamente si deve recarsi presso l'Ufficio del Registro ove si consegna la copia quietanzata del modello F23 per dare prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro. Se non si è chiesto l'apposizione della formula esecutiva ante registrazione del decreto, si può ritirare il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva presso la cancelleria civile a partire da 2/4 settimane dalla consegna del modello F23. Se è necessario procedere con urgenza nei confronti del debitore, o se il decreto ingiuntivo è stato emesso provvisoriamente esecutivo, è opportuno rappresentare alla cancelleria le esigenze di termini in scadenza o pregiudizi nel ritardo e chiedere il rilascio di copie in via di urgenza, ciò anche depositando apposita istanza a corredo. Ritirata la copia del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva si provvede a redigere l'atto di precetto e quindi a chiederne la notifica. Decorsi 10 giorni dall'avvenuta notifica positiva del precetto, o immediatamente dopo nel caso di esenzione del termine, si richiede il pignoramento (mobiliare, presso terzi o immobiliare) entro 90 giorni a pena di perenzione. Eseguito il pignoramento positivo, entro 90 giorni, si deve predisporre e depositare apposita istanza di vendita contenente l'elezione di domicilio presso il luogo dell'esecuzione.

Per verificare se il tuo credito può essere tutelato con il decreto ingiuntivo, magari provvisoriamente esecutivo, scrivici ORA a [info\[@\]avvocati.veneziasl.it](mailto:info[@]avvocati.veneziasl.it) *** Per saperne di più sul RECUPERO CREDITI DA LAVORO sul anche qui: <http://www.slideshare.net/Shapur/manuale-guida-breverecuperocreditilavoro12> o cliccando il link qui sotto. Usa quindi questo manuale come una roadmap per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua vicenda. **CLICCA QUI PER SCARICARE LA GUIDA in e-book** Avv. Alberto Viganì***

LO STUDIO SLTL FORNISCE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER IL RECUPERO RETRIBUZIONI E TUTELA LAVORATORI

BUSTE PAGA non incassate;
TFR da recuperare
sanzioni disciplinari illegittime;
ferie non godute e riposi compensativi da recuperare;
licenziamento illegittimo;
riconoscimento mansioni superiori
trasferimenti sanzionatori;

Contattaci subito per sapere come fare e non perdere i tuoi diritti: tel. +39 0421.232172 o +39 0421.232181; o seguici su Facebook. Ricorda che siamo operativi in tutto il Veneto ed il Friuli.